

STATUTO

TITOLO I – ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Denominazione – Scopi – Sede – Durata

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita tra i componenti, sulla base dell'articolo 2 e 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile, un'associazione senza fini di lucro che assume la denominazione “Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Fisiologia”.

ARTICOLO 2 – DURATA, SCOPO E OGGETTO

1. L'associazione ha durata illimitata e non ha alcuno scopo di lucro. 2. L'associazione, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi comuni, persegue il seguente scopo ed oggetto:

- formulare proposte ed intraprendere azioni rivolte ad agevolare ogni attività nel campo delle discipline del raggruppamento disciplinare FISILOGIA (Settore Scientifico-Disciplinare BIO/09. Settore Concorsuale 05/D1);
- promuovere, anche in raccordo con i Professori Associati ed i Ricercatori di Fisiologia, l'inserimento e l'adeguata collocazione dell'insegnamento della Fisiologia nei vari Corsi di Studio istituiti dagli Atenei;
- promuovere, in sinergia con la Società Italiana di Fisiologia, la qualità scientifica del settore, anche redigendo linee-guida con particolare attenzione ai criteri ed ai requisiti per il reclutamento dei ricercatori e dei professori di Fisiologia, in armonia con i criteri ed i parametri di valutazione identificati dagli Enti competenti.

2. Per raggiungere il proprio oggetto e promuovere i propri scopi, l'Associazione potrà compiere ogni atto giuridico e materiale; potrà promuovere e realizzare studi, ricerche, iniziative ed eventi culturali, seminari, incontri, convegni, forum, pubblicazioni e opere di qualsiasi genere; potrà avviare rapporti e sottoscrivere convenzioni o contratti con Enti Pubblici o privati, con analoghi o diversi scopi e oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione ad altre associazioni o consorzi.

ARTICOLO 3 – SEDE

1. L'Associazione ha sede in Chieti alla via dei Vestini numero 29, presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università “G. d'Annunzio”. La modifica della sede sociale è competenza della Giunta Esecutiva dell'Associazione.

TITOLO SECONDO – Organi Sociali e Soci

ARTICOLO 4 – ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali: l'Assemblea, la Giunta Esecutiva e il Presidente. 2. Alle riunioni degli organi sociali è possibile partecipare anche a distanza, a mezzo di strumenti di comunicazione audiovisivi o con solo collegamento audio, purché il Presidente della riunione possa accertarsi dell'identità del socio collegato mediante mezzi di comunicazione e questi possa comprendere le discussioni della riunione e parteciparvi intervenendo e votando. 3. Per tutte le decisioni e deliberazioni per le quali non è espressamente stabilita la competenza di un Organo sociale, è competente la Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 5 – SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione, a semplice richiesta, tutti i Professori Ordinari e Straordinari in ruolo negli Atenei Italiani del Settore Scientifico-Disciplinare FISILOGIA, dal momento in cui la richiesta di ammissione perviene alla Giunta Esecutiva dell'Associazione. Da tale momento decorrono tutti gli effetti della qualifica di socio. 2. La qualifica di Professore Ordinario o Straordinario in Ruolo in un Ateneo Italiano è elemento necessario per essere socio dell'associazione. 3. Il numero dei soci è illimitato. 4. Ai soci spetta il

diritto di intervento e voto nell'assemblea dell'Associazione, il diritto di prendere visione di tutti gli atti dell'Associazione e il diritto di elettorato passivo negli Organi dell'Associazione. 5. Il socio è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione i suoi dati personali e a comunicare un indirizzo di posta elettronica funzionante, presso il quale saranno effettuate tutte le comunicazioni dell'Associazione al socio e dal quale, viceversa, dovranno pervenire le comunicazioni dal socio all'Associazione, salvo ove diversamente specificato.

ARTICOLO 6 – PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione in qualità di socio è a tempo indeterminato, fino al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5. La qualifica di socio si perde per recesso, perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, esclusione o per causa di morte. 2. Il socio potrà in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, a sua discrezionale volontà. Il recesso per avere efficacia dovrà essere comunicato mediante posta elettronica all'indirizzo dell'Associazione. 3. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sui beni costituenti il patrimonio sociale né sulle eventuali quote associative versate o ancora dovute. 4. Il recesso ha efficacia immediata dal momento in cui perviene all'Associazione ai sensi dei commi precedente. 5. Nel caso in cui la Giunta Esecutiva abbia disposto una quota associativa, l'esercizio dei diritti sociali e la partecipazione alle attività dell'Associazione sono subordinati al pagamento delle quote associative con le modalità disposte dalla Giunta Esecutiva. 6. Ove la Giunta Esecutiva abbia deliberato il versamento di una quota associativa, può essere escluso il socio moroso nei versamenti. 7. L'esclusione risolve il rapporto associativo *ipso iure et facto* (per inadempimento) e, al momento dell'efficacia, senz'uopo di ulteriore comunicazione, sarà annotata a cura della Giunta Esecutiva. 8. Sanata la morosità, si ha diritto a chiedere nuovamente l'iscrizione all'Associazione.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. La qualità di socio non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi, né a causa di morte, dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, a intervenire e votare nell'Assemblea dei soci, a contribuire a determinare i programmi e le attività dell'Associazione e impone l'obbligo di osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali. 2. Nel caso in cui la Giunta Esecutiva abbia disposto una quota associativa, tutti i soci sono tenuti a versare le quote nei termini e modalità determinate; ove sia disposta per un anno sociale e nulla si sia deliberato per l'anno sociale successivo, l'importo della quota associativa si intende dovuto in misura pari a quello dell'anno precedente.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, ha completa sovranità di decisione sulle materie alla medesima attribuite dallo Statuto. 2. L'Assemblea fissa gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, elegge la Giunta Esecutiva, approva le modifiche statutarie e delibera su tutto quanto demandato per statuto. 3. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi numero dei soci sia presente. In tale calcolo devono detrarsi dal totale dei soci gli assenti che abbiano fatto pervenire, entro l'inizio della riunione, giustificazione. 4. Tutte le decisioni dell'Assemblea regolarmente costituita sono prese con delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo per i casi dove sia diversamente determinato. 5. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo stesso o la Giunta Esecutiva ne ravvisino la necessità o qualora ne facciano formale e motivata richiesta almeno un quarto dei soci. 6. L'Assemblea è convocata di diritto almeno una volta all'anno, in uno dei giorni del congresso annuale della Società Italiana di Fisiologia, nei medesimi locali, con data e orario da determinarsi da parte del Presidente. 7. L'avviso scritto di convocazione, inviato per e-mail o altro mezzo che consenta di verificare il ricevimento da parte del socio, deve pervenire ai soci almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno della riunione, il luogo, anche fuori dalla sede, la data e l'orario di convocazione, nella prima e nella seconda convocazione. 8. L'Assemblea dei soci:

- fissa gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- procede alla elezione dei componenti della Giunta Esecutiva e di tutte le cariche sociali che saranno

istituite;

- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dalla Giunta Esecutiva.
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, dettando le regole per la liquidazione con nomina di uno o più liquidatori;
- delibera sui provvedimenti concernenti l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo conformemente alle disposizioni di legge vigenti.

9. I soci votano per teste, in ragione di un voto per ogni socio. 10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal socio più anziano presente. 11. Il Presidente dell'Assemblea può nominare un segretario verbalizzante, in assenza del Segretario della Giunta. 12. E' ammissibile la votazione per via telematica con procedura che assicuri il voto unico e segreto di ciascun socio non presente fisicamente.

ARTICOLO 9 – GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è l'organo di gestione dell'Associazione. Attua le delibere dell'Assemblea e promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dall'Assemblea. 2. La Giunta Esecutiva è competente a:

- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- determinare l'introduzione di una quota associativa o di iscrizione e il suo ammontare, come pure modalità e termini per il loro versamento;
- a deliberare e decidere tutto ciò che non è attribuito a diverso Organo.

3. I provvedimenti che, in caso di necessità e urgenza, la Giunta Esecutiva dovesse prendere al di fuori delle direttive dell'Assemblea devono essere sottoposti alla ratifica di questa entro e non oltre sei mesi. 4. La Giunta Esecutiva è composta da 15 soci eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea. 5. Le disponibilità alla candidature dei soci a far parte della Giunta Esecutiva, accompagnate dal proprio *curriculum vitae*, dovranno pervenire al Presidente uscente o, prima della nomina del primo Presidente, alla Segreteria della Società di Fisiologia almeno trenta (30) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'elezione della Giunta Esecutiva cui ineriscono. 6. L'elettorato passivo spetta ai soci che anagraficamente manterranno il ruolo di Professore Ordinario o Straordinario nell'Università Italiana per l'intero triennio del mandato. 7. Ogni socio dispone di tre (3) voti. 8. Sono eletti i quindici soci che ottengono più voti. In caso di parità di voti, viene nominato il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario o straordinario e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano anagraficamente. 9. I componenti della Giunta Esecutiva durano in carica tre (3) anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. 10. Per qualsiasi ragione un componente della Giunta Esecutiva decada, esso viene sostituito con il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato dell'intero Organo, la cui scadenza rimane invariata. 11. La Giunta elegge al suo interno il Presidente del Collegio e il Segretario che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. 12. Il Segretario redige i verbali delle sedute della Giunta Esecutiva e di quelle dell'Assemblea. 13. Il Segretario della Giunta non è organo dell'Associazione.

14. Ai lavori della Giunta Esecutiva possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti della Associazione "Società Italiana di Fisiologia" e/o delle istituzioni accademiche. 15. La Giunta Esecutiva è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, occorre che queste siano approvate a maggioranza dei presenti; non sono ammesse deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Ogni componente della Giunta Esecutiva esprime un voto. 16. Le riunioni della Giunta Esecutiva possono avvenire anche per via telematica, con le modalità già disciplinate per la riunione dell'Assemblea. 17. I componenti della Giunta Esecutiva decadono per dimissioni, morte o perdita della qualifica di socio. 18. Possono essere eletti a far parte della Giunta Esecutiva solo i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative, ove essa sia stabilita. 19. La Giunta Esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. 20. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso avente le caratteristiche dell'avviso per la convocazione dell'Assemblea. 21. La

riunione della Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente del Collegio o, in mancanza, dal componente della Giunta Esecutiva più anziano. 22. L'ufficio di componente la Giunta Esecutiva è gratuito salvo che l'Assemblea determini diversamente.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

1. Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti della Giunta Esecutiva a maggioranza semplice, con voto palese. 2. Il Presidente del Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile per una sola volta consecutivamente; dà esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci e dalla Giunta Esecutiva, assume tutte le decisioni che si rendano necessarie per la realizzazione dei programmi di lavoro dell'Associazione stessa, convoca e presiede la Giunta Esecutiva e l'Assemblea secondo le modalità del presente statuto, può nominare un suo delegato per specifiche funzioni e tiene rapporti di collaborazione con il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Fisiologia; cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea; verifica l'osservanza dello Statuto, delle Leggi e degli eventuali Regolamenti. 3. Il Presidente del Collegio ha la rappresentanza sostanziale e processuale e la firma legale generale dell'Associazione. Può conferire procure speciali per singoli atti.

TITOLO III:

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dalle eventuali quote associative;
- da ogni altra entrata derivante dall'attività dell'Associazione e dai redditi del medesimo detto patrimonio.

2. La Giunta Esecutiva annualmente determina l'eventuale quota associativa e con quale cadenza temporale essa deve essere versata per mantenere la qualità di socio; determina inoltre l'eventuale quota di adesione da versare al momento dell'ammissione. 3. La partecipazione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai suddetti conferimenti. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori di qualsiasi entità rispetto a quelli originari. 4. Il patrimonio, come sopra formato, non potrà mai essere distribuito tra i soci, né, sullo stesso, i soci receduti e/o esclusi potranno vantare alcun diritto.

TITOLO IV Modifiche statutarie e disposizioni finali

ARTICOLO 12 – CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. L'Associazione si scioglie:

- per il venire meno di tutti i soci;
- per l'impossibilità del conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso;
- per delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, conformemente all'articolo 8, e si procederà alla liquidazione dell'ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di Legge. 2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, tutto l'attivo residuo sarà devoluto alla Associazione denominata "Società Italiana di Fisiologia", salvo diversa destinazione stabilita dalla legge.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile o di altre leggi speciali applicabili.